

## STATUTO

### Art. 1. – DENOMINAZIONE, FINALITÀ E SEDE

1 - È costituito un Consorzio Interuniversitario ai sensi dell'art. 91 del DPR 11/7/1980 n. 382, nel testo modificato dall'art. 12 della legge 9/12/1985 n. 705 e successive modificazioni ed integrazioni, denominato Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica.

2 - Il Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica non ha scopo di lucro.

3 - Il Consorzio Interuniversitario per l'Alta Formazione in Matematica ha lo scopo di promuovere, coordinare e svolgere attività di formazione di studenti e ricercatori nelle scienze matematiche e nelle loro applicazioni. Il Consorzio non rilascia titoli accademici.

4 - Il Consorzio può svolgere attività di formazione permanente, continua e ricorrente, anche avvalendosi di propri programmi di assegnazione di borse, assegni di studio e di formazione e di altri strumenti simili. Il Consorzio può attivare corsi di dottorato e chiederne l'accreditamento.

5 - Per il raggiungimento delle sue finalità il Consorzio collabora stabilmente con la Scuola Matematica Interuniversitaria, associazione senza fini di lucro, costituita con atto notarile redatto dal Notaio Enzo Enriques Agnoletti in Firenze il giorno 1 ottobre 1977 (Repertorio nr. 10738, Fascicolo nr. 4282), registrato a Firenze il 14 ottobre 1977 (nr. 7558).

6 - L'azione di promozione, coordinamento e svolgimento dell'attività di formazione mira anche a favorire, sia collaborazioni di Università e Istituzioni di Istruzione

Universitaria con altri Enti di ricerca, Industrie e/o Soggetti privati (a livello nazionale e internazionale), sia il loro accesso e la loro eventuale partecipazione diretta alle attività sancite in questo Statuto.

7 - Il Consorzio ha sede legale a Sesto Fiorentino (FI), Polo Scientifico, CNR Edificio F, via Madonna del Piano 2.

#### Art. 2. – UNIVERSITÀ ED ENTI CONSORZIATI

1- Fanno parte del Consorzio:

a) le Università e gli Enti che lo hanno promosso, cioè:

- la Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati di Trieste;

- la Scuola Normale Superiore di Pisa;

- l'Università di Perugia;

- l'Istituto Nazionale di Alta Matematica "Francesco Severi", in virtù delle sue finalità, indicate nell'art.2, comma 1, lettera a) della Legge 11 febbraio 1992, n.153;

b) ogni altra Università che ne faccia domanda, previa deliberazione del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 7, comma 7, lettera b). Nel deliberare il Consiglio Direttivo terrà conto delle attività già esistenti e delle prospettive.

2 - Ogni Ente consorziato ha diritto ad un proprio rappresentante nel Consiglio Direttivo di cui ai successivi artt. 6 e 7.

3 - Nello svolgere le attività loro affidate dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 7, gli Enti consorziati interessati seguono le proprie regole interne di funzionamento. Essi sono tenuti a fornire al Consiglio Direttivo di cui all'art. 7 dettagliati rendiconti scientifici dell'attività svolta e precisi rendiconti finanziari dei fondi utilizzati, secondo modalità e tempi decisi, per ogni attività, dal Consiglio Direttivo stesso. Agli

stessi adempimenti è tenuta la Scuola Matematica Interuniversitaria per le attività svolte in collaborazione.

### Art. 3. - ATTIVITÀ DEL CONSORZIO

1 - Al fine di realizzare i propri scopi il Consorzio:

a) promuove e finanzia l'organizzazione dei Corsi Estivi di Matematica, che realizza avvalendosi della collaborazione della Scuola Matematica Interuniversitaria. I Corsi Estivi di Matematica non sono finalizzati al rilascio di titoli accademici da parte del Consorzio, hanno cadenza annuale e sono strutturati come segue:

i) Corsi su argomenti di base di scienze matematiche e applicazioni (sede attuale dei Corsi: Perugia);

ii) Corsi su argomenti di ricerca di scienze matematiche e applicazioni (sede attuale dei Corsi: Cortona).

b) promuove, finanzia e svolge attività di alta formazione mediante la concessione di borse e assegni di studio e di formazione, sia in matematica che nelle sue applicazioni, anche al fine di favorire la mobilità di studenti e giovani ricercatori; favorisce anche lo sviluppo di programmi formativi congiunti tra i membri del Consorzio ed altri organismi pubblici e privati, nazionali ed internazionali, che operano nel campo della formazione, con particolare riguardo al dottorato di ricerca.

c) cura, in collaborazione con il mondo industriale, la realizzazione di attività e stage formativi per studenti e ricercatori.

2 - Al fine di realizzare i propri scopi il Consorzio potrà stipulare convenzioni con il MIUR, il CNR, l'Unione Europea, altri Enti pubblici e privati, Fondazioni, Associazioni e Società nazionali ed internazionali che operano nei settori interessati

alle attività del Consorzio e potrà aderire ad altri Consorzi o Società Consortili private, aventi analoghi interessi e scopi.

3 - Potrà altresì prendere parte allo studio, alla realizzazione e gestione di iniziative di formazione scientifica nell'ambito di progetti e di accordi di cooperazione nazionale ed internazionale.

#### Art. 4. - PATRIMONIO

1 - Gli Enti promotori di cui all'art. 2 del presente Statuto contribuiscono in pari misura alla costituzione del Consorzio sostenendo le spese necessarie per il suo avvio. Verrà costituito un Fondo Comune mediante le contribuzioni degli Enti partecipanti e degli Enti esterni compreso il MIUR.

2 - Ogni altra Università che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b), entri a far parte del Consorzio è tenuta al versamento di una quota da stabilirsi di volta in volta da parte del Consiglio Direttivo di cui al successivo art. 7.

#### Art. 5. – CONTRIBUTI E FINANZIAMENTI

Per il perseguimento dei propri scopi il Consorzio si avvale:

- 1- dei contributi erogati dagli stessi membri del Consorzio;
- 2 - dei contributi erogati per le attività del Consorzio dal MIUR e da ogni altro Soggetto pubblico o privato, nazionale o internazionale;
- 3 - dei contributi erogati, in relazione ad accordi internazionali, dal MIUR, da altre Amministrazioni statali, da Soggetti pubblici o privati;
- 4 - di finanziamenti o contributi erogati dagli Enti con i quali collabora nell'ambito del perseguimento delle proprie finalità;
- 5 - di proventi derivanti dalla propria attività svolta sulla base di commesse, contratti

o convenzioni con Amministrazioni pubbliche e con altri Enti o Istituzioni pubblici o privati, nonché dall'attività di formazione scientifica, tecnica e professionale oggetto di opportune convenzioni;

6 - di eventuali donazioni, lasciti, legati e liberalità debitamente accettati.

#### Art. 6. - ORGANI

1- Sono organi del Consorzio:

a) il Consiglio Direttivo;

b) il Consiglio dei Garanti;

c) il Direttore;

d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Le riunioni degli organi collegiali possono svolgersi per via telematica.

#### Art. 7. - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo è l'organo di rappresentanza dei Consorziati cui compete di deliberare sull'attività istituzionale del Consorzio.

2 - Il Consiglio Direttivo è composto da un rappresentante di ciascun Ente consorziato e da un rappresentante della Scuola Matematica Interuniversitaria. Ogni rappresentante deve essere operante nel campo della matematica e delle sue applicazioni.

3 - Ogni rappresentante è nominato dal proprio Ente per un triennio, salvo revoca o sostituzione. La nomina dei componenti del Consiglio non può essere rinnovata per più di una volta consecutivamente. E' comunque consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore ad un anno sei mesi e un giorno.

4 - Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio.

5 - Il Consiglio Direttivo delibera sulle singole attività consortili e sulla loro fattibilità.

6 - Il Consiglio Direttivo affida l'espletamento di ogni attività deliberata ad uno o più membri del Consorzio, o a collaboratori istituzionali.

7 - Il Consiglio Direttivo:

a) elegge nella sua prima seduta il Direttore, secondo le modalità stabilite nell'art. 9, comma 1;

b) delibera sulla richiesta di afferenza di nuove Università, previo conforme parere del Consiglio dei Garanti;

c) delibera sull'istituzione e cessazione di attività consortili, previo conforme parere del Consiglio dei Garanti;

d) approva i rendiconti scientifici delle attività consortili forniti dai membri del Consorzio e dai collaboratori istituzionali, previo conforme parere del Consiglio dei Garanti;

e) approva il programma annuale del consorzio, il bilancio preventivo predisposto dal Direttore, le relative variazioni e il conto consuntivo predisposto dal Direttore;

f) adotta i regolamenti di esecuzione del presente Statuto;

g) delibera le modifiche di Statuto a maggioranza degli aventi diritto, previa approvazione delle stesse da parte degli Organi Accademici degli Enti consorziati, e conforme parere del Consiglio dei Garanti;

h) approva i rendiconti finanziari delle attività consortili forniti dai membri del consorzio e dai collaboratori istituzionali;

i) delibera sulla programmazione di borse di studio, di assegni di studio e di formazione o di strumenti similari;

j) delibera sull'adesione ad altri Consorzi o Società Consortili private, aventi analoghi interessi e scopi, previa acquisizione delle deliberazioni degli Organi Accademici degli Enti consorziati, e previo conforme parere del Consiglio dei Garanti;

k) prende atto dei recessi dal Consorzio.

8 - Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti, tranne quelle riguardanti le modifiche di Statuto di cui alla lettera g). Le deliberazioni di cui alle lettere b), c) d), g) e j) sono inoltre prese su conforme parere del Consiglio dei Garanti. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore del Consorzio e si riunisce almeno due volte l'anno. Svolge le funzioni di Presidente del Consiglio Direttivo il Direttore del Consorzio.

#### Art. 8. - IL CONSIGLIO DEI GARANTI

1 - Il Consiglio dei Garanti è composto dai membri del Consiglio Direttivo che rappresentano gli Enti promotori di cui all'art.2, comma 1, lettera a), e dal membro del Consiglio Direttivo che rappresenta la Scuola Matematica Interuniversitaria.

2 - Il Consiglio dei Garanti dura in carica per un triennio e scade congiuntamente con il Consiglio Direttivo. Il Consiglio dei Garanti è convocato dal Direttore del Consorzio e si riunisce almeno due volte l'anno.

3 - Il Consiglio dei Garanti:

a) garantisce la qualità scientifica ed il buon andamento delle attività del Consorzio;  
in particolare:

i) può chiedere ai membri del Consorzio cui è affidata un'attività di costituire, di

comune accordo, un Consiglio Scientifico relativo all'attività, di cui faccia parte almeno un rappresentante del Consiglio dei Garanti stesso;

ii) nomina i propri rappresentanti in seno ad ogni Consiglio Scientifico istituito dai membri del Consorzio interessati ad una attività consortile;

iii) ai sensi dell'art. 7, comma 7, lettera d) esprime, a maggioranza degli aventi diritto, il parere sui rendiconti scientifici delle attività consortili forniti dai membri del consorzio e dai collaboratori;

b) ai sensi dell'art. 7, comma 7, lettere b), c), g) e j) esprime, a maggioranza degli aventi diritto, il parere sulla richiesta di afferenza di nuove Università, sull'istituzione e cessazione di attività consortili, su eventuali modifiche di Statuto e sull'adesione ad altri Consorzi o Società Consortili private, aventi analoghi interessi e scopi;

c) adotta i provvedimenti ad esso delegati dal Consiglio Direttivo;

4 - Salvo i casi per i quali è prevista la maggioranza degli aventi diritto, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Svolge le funzioni di Presidente del Consiglio dei Garanti il Direttore del Consorzio.

#### Art. 9. - IL DIRETTORE DEL CONSORZIO

1 - Il Direttore del Consorzio è eletto per un triennio dal Consiglio Direttivo tra i membri del Consiglio dei Garanti e non è rieleggibile per più di un triennio consecutivo.

2 - Il Direttore è responsabile della gestione amministrativa, in conforme attuazione della programmazione delle attività approvate dal Consiglio Direttivo.

3 - Il Direttore convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Consiglio dei Garanti ed ha la rappresentanza legale del Consorzio. In conformità agli indirizzi

programmatici del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Garanti, sottoscrive le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio, assicura l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti di esecuzione, sovrintende alle attività e all'amministrazione del Consorzio stesso.

4 - Il Direttore inoltre:

a) predispone il progetto di bilancio preventivo, e di pianificazione annuale delle attività, le relative variazioni ed il conto consuntivo;

b) adotta, in caso di urgenza e necessità, i provvedimenti relativi a variazioni del bilancio preventivo, previo parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti, sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima adunanza utile.

#### Art. 10. - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1 - La revisione della gestione amministrativa contabile del Consorzio è effettuata da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e da due supplenti nominati per un triennio. Uno dei membri effettivi è nominato, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, tra funzionari dell'Amministrazione Pubblica particolarmente esperti, indicati dai membri del Consorzio. Gli altri membri effettivi sono nominati dal Ministero dell'Economia e Finanza (MEF) e dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR). Pure dal MEF e dal MIUR sono nominati i membri supplenti.

2 - Il Collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili; esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

#### Art. 11. - GESTIONE FINANZIARIA

1 - L'attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di programmi poliennali di attività. L'esercizio finanziario inizia l'1 Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno. Il Consiglio Direttivo delibera entro il 30 Novembre di ciascun anno il bilancio di previsione predisposto dal Direttore, contenente tra l'altro il programma delle attività scientifiche.

2 - Entro il 30 Aprile dell'anno successivo il Consiglio Direttivo approva il conto consuntivo, contenente tra l'altro la relazione sulle attività svolte nell'esercizio immediatamente scaduto, presentato al Consiglio stesso dal Direttore.

#### Art. 12. - PERSONALE

1 - Per lo svolgimento delle proprie attività il Consorzio può avvalersi, sulla base di specifici accordi, di personale e strutture degli Enti consorziati.

2 - Per lo svolgimento delle proprie attività, il Consorzio può avvalersi di personale proprio, anche di cittadinanza straniera, da assumersi con contratti a termine o collaborazioni, secondo i criteri, i tempi e le modalità stabiliti con apposito regolamento.

#### Art. 13. - DURATA E RECESSO

1 - Il Consorzio ha durata iniziale di anni cinque, e successivamente è prorogato automaticamente di anno in anno.

2 - È ammesso il recesso di ciascuno degli Enti consorziati, previa disdetta da inviare almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio finanziario.

#### Art. 14. - SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO

1 - Il Consorzio si scioglie con delibera adottata dal Consiglio Direttivo, col voto

favorevole della maggioranza degli aventi diritto, previo conforme parere del Consiglio dei Garanti. Il parere del Consiglio dei Garanti in merito allo scioglimento del Consorzio deve essere espresso a maggioranza degli aventi diritto.

2 - Allo scioglimento del Consorzio, il patrimonio che resta dopo la liquidazione è devoluto agli Enti aderenti al Consorzio stesso, secondo la decisione adottata dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 15. - REGOLAMENTI

1 - Entro sei mesi dalla data di insediamento del Consiglio Direttivo saranno adottati i regolamenti di esecuzione del presente Statuto. In particolare:

- a) il regolamento di amministrazione e contabilità;
- b) il regolamento di funzionamento degli organi;
- c) il regolamento per la costituzione dei Consigli Scientifici di cui all' art. 8, comma 3;
- d) il regolamento del personale.

#### Art. 16. - DISPOSIZIONI FINALI

1- Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni vigenti in materia.

F.to: Vincenzo Ancona

F.to: Serena Meucci Notaio (impronta del sigillo)